

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT DE DROIT ROMAIN
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

XVII

DROITS DE L'ANTIQUITÉ ET SOCIOLOGIE JURIDIQUE

MÉLANGES HENRI LÉVY-BRUHL

EXTRAIT

Lo «status» di L. Venidio Ennico ercolanese

par

V. ARANGIO-RUIZ

Université de Rome

PARIS, SIREY, 22, RUE SOUFFLOT

1959

aff. Arangio-Ruiz
V. AR

intorno!
13-II-1974
V.E.

Lo « status » di L. Venidio Ennico ercolanese

V. ARANGIO-RUIZ

Université de Rome

1. Fra i personaggi che più frequentemente ricorrono nelle tavolette cerate di Ercolano, sulle quali da una dozzina di anni in qua si è venuta esercitando la pazienza di Giovanni Pugliese Carratelli e la mia, è L. Venidio Ennico. Anzi, poichè in tutto un gruppo di documenti (secondo il solito, solo frammentariamente leggibili), trovato nell'abitazione che i giornali di scavo indicano come *Ins. VI, n. 11*, si ripete in svariate situazioni giuridiche il suo nome, si ha ragione di ritenere che di quella casa fosse lui l'*habitor* — onde, con la solita iperbole di studiosi abituati a contentarsi di poco, usiamo parlare di un « archivio » di L. Venidio Ennico¹. Archivio, si direbbe, particolarmente ben tenuto, soprattutto per la felice perspicuità delle scritture in cui i singoli documenti sono redatti : di qui la simpatia che in varie occasioni l'amico Pugliese ha professata verso un uomo così previdente e premuroso nei confronti del futuro paleografo.

Non per questo possiamo dire di saper molto di lui : anche fra i nostri personaggi, altri ve ne sono, come i protagonisti del processo di Giusta o come L. Cominio Primo, di cui sappiamo molto di più. Senonchè l'insieme delle circostanze di cui sto per parlare pone il nostro Venidio sempre più in antitesi con altri ercolanesi, quale il padrone della casa ove fu allevata la *puella Iusta*, C. Petronio Stefano, o quale il predetto Cominio : appartenenti questi ultimi a una categoria di più o meno assestati *rentiers*, mentre Venidio ci appare piuttosto come un mercante o industriale, di modesta origine, salito con la sua fortunata attività ad una certa quale agiatezza e pertanto desideroso, per quanto la sua condizione sociale lo permettesse, di emergere. Appunto della sua situazione d'inferiorità, almeno originaria, io vorrei qui occuparmi, cercando di giungere ad una meno imprecisa determinazione di essa : massime in quanto, per problematici che i risultati possano essere, siamo

1. Oltre i testi che via via si verranno citando, vedi anche le tab. XXXVIII (« La parola del passato », 8, 1953, 457), XLIV (« ib. », 459), XLV (« ib. », 460), L (« ib. », 461), LVIII (« ib. », 463), LXXII (« Par. del pass. », 9, 1954, 68), LXXXI (« Par. del pass. », 10, 1955, 458).

oramai disgraziatamente certi di non poter più attenderci dalle tavolette recuperate nuovi elementi di giudizio, comechè tutte siano state studiate e per quanto si poteva decifrate.

Alla difficoltà derivante dallo stato di conservazione dei documenti se ne aggiungono peraltro ancora due: l'una, che a voler prendere come pietra di paragone, nell'incertezza delle risultanze documentali, il regime giuridico delle fattispecie che pur si riescono a individuare, ci si trova più volte di fronte ad istituti e regolamentazioni particolarmente oscure e mal note; l'altra, che vari fra i documenti in considerazione non sono databili, sia che la data risulti omessa o totalmente perduta, sia che ad integrare i nomi dei consoli e a stabilire quando siano stati in carica faccia ostacolo la malaugurata abitudine del tempo a datare non pure secondo i consoli ordinari ma secondo le annualmente numerose coppie di *suffecti*.

2. Il rammarico della mancanza di data è particolarmente sentito in ordine alla coppia di documenti che alcuni anni fa pubblicammo coi nn. LXXXIII e LXXXIV¹. Limitandomi a ripresentare qui le parti della prima tavoletta sulla cui lettura non cade dubbio, ne ricordo le frasi iniziali:

L. V[e]nidius En[ny]chus testand[i ca]usa dixs[i]t
 [L.]An[n]io Rufo se honoris ius emerere [ut]
 si vellet ex numero decurionum aut au[gus]
 talium nominatis a se decem de petition[ibus]
 nostris discep[t]atorem dicas —————
 —————².

Quanto alla seconda, la mutilazione è fortunatamente in principio, sicchè quanto ne rimane, ben chiaramente leggibile, completa abbastanza bene il senso del dialogo:

— — — — —
 [— ad] quem et superius nom[i]
 n[a]s[ti...] Fes[ti]nium Proculum
 disc[e]ptatorem paratus sum ire,
 si minus necessario c[oa]ctus a te spo[n]
 sionem tecum faciam.

Taluno ha negato a Venidio un *ius honoris*: attenendoci prudentemente al singolare adoperato dal nostro protagonista, diremo che egli aspirava, o aveva aspirato, ad una certa carica, e che

1. « La par. del pass. », 10, 1955, 160 sg. In calce alla tavoletta LXXXIII, a destra, si legge la consueta abbreviazione *cos.*: ma niente di sicuro si discerne a destra, ove dovevano trovarsi i nomi. La scrittura che ci rimane della tab. LXXXIV è priva di data.

2. Nell'edizione citata si indicò quanto pareva possibile leggere alla fine del r. 5 e al r. 6: l'unico punto che sembra sicuro è l'accento che al rigo 6 l. f. si fa ad un debito di danaro, con ogni verisimiglianza quello che sorgerebbe dalla *sponsio* di cui alla tab. LXXXIV, ove ci si dovesse addivenire.

qualcuno gli contestava la mancanza di qualche requisito. Nel riaffermare la propria capacità Venidio sfidava il suo detrattore a scegliere quale *disceptator* uno fra dieci individui, in parte decurioni e in parte augustali; dalla risposta si deduce che, ove il contraddittore non avesse accettato questo mezzo onorevole di decisione del punto controverso, egli lo avrebbe provocato ad una *sponsio praeiudicialis*, nella quale, secondo le buone regole, egli Venidio avrebbe avuto funzione di debitore, impegnandosi (nominalmente) a pagare la somma *x* se veramente risultasse non eleggibile alla carica in questione. Lo sfidato ha risposto accettando come *disceptator* uno dei proposti, probabilmente (se ci si può azzardare ad interpretare in questo modo il non felice *superius*) quello proposto per primo, e impegnandosi a comparire davanti a lui: e ha confermato che, ove non fosse comparso, si sarebbe visto costretto ad accettare che il problema fosse risolto per le vie giudiziarie attraverso la *sponsio*¹.

Per quel che riguarda i mezzi di accertamento sui quali si accordano le parti in contrasto, l'essenziale — e sia pure soltanto questo — fu detto a commento dell'*editio princeps*: il problema che oggi dobbiamo porci è piuttosto di stabilire a quale carica il nostro Venidio abbia aspirato, e quale abbia potuto essere la causa d'ineleggibilità invocata contro di lui; salvo a chiedere ad altre tavolette della raccolta la risposta che queste in esame ci negassero, o l'integrazione di risposte troppo imprecise od ipotetiche.

Un punto di riferimento in proposito è dato, a mio avviso, dalla cerchia entro la quale Venidio ha cercato i dieci nomi da presentare alla scelta dell'avversario: decurioni ed augustali. Sembra infatti evidente che nessuno avrebbe pensato ad investire dell'arbitrato su una delicata questione d'eleggibilità persona che fosse stata per condizione sociale al disotto della carica ambita: tanto più quando si fosse trattato di una così profonda differenza di condizione quale era quella che nel mondo romano opponeva agl' *ingenui*, soli eleggibili alle magistrature cittadine e al decurionato, i *libertini*, ai quali era invece praticamente riservata la funzione e il titolo di augustali. Che peraltro anche questo fosse un *honoris*, risulta da tes-

1. Forse nelle scritture su cera della tab. LXXXIII, completamente perdute, saranno stati anche i nomi dei dieci cittadini che Venidio offriva alla scelta dell'avversario. Va respinto, a mio avviso, qualunque tentativo di identificarli coi *signatores* i cui nomi si leggono nella parte destra della stessa pagina 4, benchè una suggestione in questo senso possa venire da ciò che i nomi più o meno leggibili sono nove (anzichè sette), e che non sarebbe neppure esclusa la perdita di un decimo (anzi primo) nome, quello stesso — taluno potrebbe ipotizzare — menzionato alla tab. LXXXIV. Non osterebbe, a rigore, l'eterogeneità di funzioni (sappiamo che essa fu superata anche nella delicata materia dei testamenti, ammettendosi che le persone contemplate come eredi o legatari fungessero anche da testimoni): ma è pressochè impossibile accordare una congettura del genere con tutta quella sequela di L. Mammii, ben cinque, che l'identità del nome e del prenome indica come liberti di un solo patrono (o come un patrono accompagnato da quattro liberti).

timonianze epigrafiche, e in ispecie dall'iscrizione di L. Iunius Puteolanus (C.I.L. II, 1994; Dessau 6914), *omnibus honoribus, quos libertini gerere potuerunt, honorati*¹. Siamo dunque portati ad affermare che l'*honoros* a cui Venidio aspirava era di augustale, o di *sevir Augustalis*, e che pertanto egli era, e si riconosceva, di condizione libertina².

Ma, se per quanto riguarda lo *status libertatis* la modesta ambizione si proporzionava alla personalità del candidato, quale poteva essere la causa dell'ineleggibilità? Della lista stabilita da Mommsen nel classico commento alle leggi Malacitana e Salpensana³ non sembra che facciano al caso nè l'inosservanza delle prescrizioni circa gl'intervalli fra più cariche nè la mancata offerta di una cauzione (dato e non concesso che anche quest'ultima potesse configurarsi come ineleggibilità): l'uno e l'altro criterio sembrano riferibili soltanto alle cariche maggiori. Nemmeno è probabile che si sia trattato del minimo di età, che le citate leggi e vari passi del Digesto⁴ fissano a venticinque anni: a parte la nostra ignoranza circa l'esistenza del requisito in parola riguardo all'*augustalato*, non è facile pensare che un *self made man* come necessariamente doveva essere un libertino abbia potuto raggiungere in così giovane età una posizione che, sia pure entro la cerchia dei suoi pari, lo designasse ad una carica.

Alla candidatura di Venidio potevano ostare, invece, sia il non essere in grado di pagare la somma che si solea pretendere *pro honore*⁵, sia l'essere persona per qualunque verso *ignominiosa*, sia — requisito certamente imprescindibile in un *municipium civium Romanorum* come Ercolano — la cittadinanza.

1. Vedi anche le numerose citazioni di V. PREMIERSTEIN in *Dizion. epigrafico*, 1, 829 sg.

2. Circa la presenza di *Augustales* ad Ercolano vedi le epigrafi citate dal Gall in Pauly - Wissowa VIII 534. Per quanto mi risulta, vale a tutt'oggi la dichiarazione che oltre le magistrature vere e proprie, i decurioni e gli *Augustali*, « finden sich [in Herculaneum] weitere Magistrate und Priesterschaften nicht erwähnt »: onde non ci poniamo il problema, se per caso l'*honoros* cui Venidio aspirava non fosse anche più modesto, come quello, pur largamente testimoniato in varie località italiane, dei *seviri plebei*. — I rilievi che abbiamo fatti ci obbligano a segnare un punto interrogativo in più accanto alla congettura che offriamo in calce all'*ed. princ.* (p. 462, n. 1), quando supponevamo che contraddittore di Venidio fosse stato il duoviro che l'anno precedente gli aveva respinto la candidatura: deve comunque cadere l'idea, che allora ci balenava, di una candidatura respinta in sede di comizio elettorale. Riterremo piuttosto, poichè gli *augustali* venivano notoriamente scelti *decreto decurionum*, che l'opposizione sia sorta entro la curia: il che non esclude, ma rende oltremodo incerto, che a sollevarla sia stato proprio il duoviro presidente dell'adunanza.

3. *Juristische Schriften*, 1, 310 sgg.

4. Basterà riferirsi al materiale citato da Mommsen, l. l., 311 e n. 73.

5. Cf. C.I.L. X, 7269 e gli altri testi citati da Neumann in Pauly-Wissowa II 2352. Senonchè, anche a non tener conto della possibilità, largamente documentata, che l'*honoros* in questione fosse conferito *gratis*, l'onere di quel pagamento non sembra suscettibile di definizione come condizione di eleggibilità, mentre l'espressione *ius honoris emerere*, usata da Venidio, sembra da interpretare strettamente in quest'ultimo senso.

Nella scelta fra tali cause non ci aiutano le due tavolette già riportate, ma ben poteva, aiutarci, già nel momento in cui pubblicavamo quelle due, un altro documento edito da parecchi anni.

3. Alludo alla tab. V, una delle prime ad esser lette e pubblicate, ove, mancando tutto il resto, la *tertia scriptura* ad inchiostro di pag. 4 è però completamente leggibile¹ :

[C. Vel]l[le] io Paterculo M. Manilio Vopisco [cos.]²

VIII K. Aug.

L. Venidius Ennychus testatus est

sibi filiam natam esse ex Livia

Acte uxore sua.

La nota del Degrassi³, che attribuisce l'eponimia della qui citata coppia di *suffecti* al periodo 15 luglio — 2 settembre 60, si coordina col documento nuovo che presenteremo più oltre molto meglio della supposizione, da lui combattuta, che posticiperebbe quel consolato al 61 : possiamo dunque fissarci senz'altro sulla data del 25 luglio 60.

Quando ebbi ad occuparmi di questa *testatio*, la prima domanda che mi posi fu sul perchè Venidio non avesse dichiarato alla pubblica autorità, con apposita *professio*, una bambina che, essendogli nata *ex uxore sua*, era certamente figlia legittima : avevo infatti ben presente il cospicuo materiale fornitoci dalle tavolette cerate di provenienza egiziana, dal quale s'induce così l'obbligo dei genitori di *profiteri* i figli legittimi come il divieto di fare altrettanto per i figli naturali, nonchè l'uso, determinato appunto da questo divieto, della *testatio* privata⁴. Mi parve, peraltro, di trovare una spiegazione sufficiente in ciò che, per dichiarazione espressa di vari documenti, l'iscrizione del nome dei nuovi nati nelle *tabulae* preparate allo scopo non era esclusiva di ogni ulteriore discussione sul loro stato (*civitatis* o *familiae*)⁵, onde poteva essere nell'interesse dei genitori di premunirsi con atti notori controllati da *signatores* fededegni⁶.

1. « Par. d. pass. », 1, 1946-47, 382. Vedi la ripubblicazione che io ne feci in *Rev. int. du dr. de l'ant.*, 1, 1948, 13, con buona riproduzione fototipica alla tav. III, e in *Bull. Ist. dir. rom.*, 53-54, 1948, 395.

2. Ad un riesame dell'originale è risultato che della cornice, rimasta per intero a sinistra, manca a destra una piccola parte, sufficiente a contenere l'abbreviazione [cos.].

3. *Fasti consolari dell'Impero*, Roma, 1952, 16.

4. Vedi per le fonti e la letteratura i nn. 1 a 5 della mia collezione dei *Negotia*, confrontando in particolare i nn. 1-3 coi 4-5 ; aggiungi SCHULZ, *Jo. Rom. St.*, 22, 1942, 80 sgg. e 23, 1943, 59 sgg., e LANFRANCHI, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita*, Faenza, 1942, 83 sgg. (Lo studio è ristampato senza varianti in *Pubbl. Fac. Giur. Modena*, 78-79, Bologna, 1951).

5. Di *professiones acceptae citra causarum cognitionem* si parla, infatti, in BGU VII 1692 (*Neg.*, n. 3) e in vari altri certificati.

6. Il documento inedito di cui si dirà in seguito fa cadere l'altra congettura che io offrivò a scelta, che cioè a certi effetti, p. es. a quelli del *ius liberorum*, fosse utile far constare la nascita di figli vissuti anche solo pochi giorni.

Di fronte alla situazione che le tab. LXXXIII e LXXXIV ci hanno messa sott'occhio, tutta la precedente deduzione, fondata sul presupposto che L. Venidio Ennico e sua moglie Livia Acte fossero *cives Romani*, deve considerarsi superata, e va invece prospettata in prima linea l'ipotesi che anche qui, come nei documenti restituitici dalle sabbie egiziane, la *testatio* abbia avuto la sua ragione nella impossibilità di presentare all'autorità una *professio*: ma non già per difetto di legittimità, bensì di cittadinanza. Che infatti l'istituto della *professio* fosse stato suggerito dall'opportunità di tenere al corrente le liste dei cittadini romani e distinguerli così dagli altri innumerevoli abitanti dell'Impero risulta, oltre che da considerazioni generali¹, anche e soprattutto dalla sigla che chiude i più antichi certificati redatti in base alle *tabulae* esposte, e che i più fra gl'interpreti si accordano ad integrare nella frase *c(ivis) R(omanus) e(st) ad K(alendarium)*².

4. La data del 60 d. C., che abbiamo letta nella citata *testatio*, è certo un po' vecchia nei confronti di quella, ben nota, dell'eruzione che distrusse Ercolano: viene dunque fatto di pensare che quel documento, custodito con cura a causa di una sua particolare importanza, sia stato ripescato da L. Venidio Ennico nel momento in cui gli diveniva utile (che sarà stato, come meglio si vedrà da quanto segue, il momento stesso della contestazione circa lo *ius honoris*). L'archivio del nostro protagonista conteneva peraltro ulteriori documenti dai quali verrebbe fatto di voler trarre argomento circa l'aver egli acquistato, o non acquistato, più tardi, quella cittadinanza che presumibilmente gli mancava nel 60. Tali documenti, però, ad eccezione dell'inedito che presenteremo da ultimo, risultano tutti, allo stato attuale delle nostre conoscenze, assai meno probanti di quel che si potrebbe desiderare.

α) Al punto a cui siamo, taluno sarà portato a dare importanza, nel senso di una persistente esclusione di Venidio dalla cittadinanza, alla tab. LXII, ove il nostro eroe si presenta come compratore di una schiava, la *puella Olympias*, da un M. Nonio Hermeros³.

1. Cf. la mia presentazione della tavoletta del Cairo riprodotta in *Negotia*, n. 1, e la trattazione di Schulz, « Jo. » cit., 32, 80 sgg. (spec. 83).

2. Per questa integrazione, proposta la prima volta dal Sanders (*Mem. Americ. Acad. Rome*, 9, 1931, 65) vedi le mie note a *Neg.*, 2-3. Sostanzialmente concorde Schulz, « Jo. », 33, 56 sg., salvo ch'egli legge *civem Romanum (esse)* e attribuisce tale dichiarazione ai *profitentes*, lasciando agli uffici la sola annotazione *ad K. (kalendarium)*, con la quale si attesterebbe l'avvenuta collazione della *tabula* da esporre coi diari della prefettura (ma non intendo perchè mai i *profitentes* avrebbero a questo solo punto fatto uso di abbreviazioni, nè come abbia potuto consentirsi ad essi una così solenne affermazione circa lo *status* del neonato: d'altra parte quella costruzione infinitiva si coordinerebbe male con quanto precede). Per i diversi tentativi d'interpretazione che hanno preceduto od ostacolato quello del Sanders (tutti, a mio avviso, infelici), cf. LANFRANCHI, cit., 76 sg.

3. « Par. del pass. », 9, 1954, 57, cf. p. 62.

Purtroppo, oltre ad esser datata soltanto nel giorno e nel mese (30 novembre), la *tertia scriptura* in nostro possesso è gravemente mutila, e le prime righe sono tali da non poter essere integrate dal confronto con altri documenti del genere: solo ad un certo punto si riesce a toccar terra con la *stipulatio duplae*, nella forma che abbina le garanzie per i vizi occulti e per l'evizione, e infine, dopo il nome di Nonio ripetuto in quanto promittente alla *stipulatio* stessa, sembra si possa integrare con una certa sicurezza: [*qui pretio accepto p]u[e]llam Olympiada [q(uae) s(upra) s(cripta) e(st) L. Veni]dio Ennycho tradid[it]*. Questa formula, nella cui ricostruzione ci hanno aiutati i documenti di provenienza orientale, come quelli dei *Negotia* nn. 132, 134 e 136, non si ritrova nelle tre altre comprevendite di schiavi che le nostre tavolette ci hanno conservate ai nn. LIX — LXI: i quali, pur essendo tutti mutili del principio, presentano tali rassomiglianze con le tavolette di Transilvania riprodotte in *Neg.* nn. 87-89 da doversi considerare senz'altro come *mancipationes emptiois causa* (e ve n'è infatti una, la tab. LXI, nella quale è ben visibile la menzione del *libripens*).

Anche in questo caso, il presupposto che Venidio fosse indiscutibilmente un *civis Romanus* m'indusse a dare al negozio, per la storia della compravendita romana, un valore eccessivo. Convinto come sono che il contratto consensuale di compravendita, in quanto tale, non faccia nascere nel compratore altra obbligazione, per quanto riguarda il trasferimento della cosa venduta, che di farne la *traditio*, mentre la grande frequenza della *mancipatio* nelle compravendite fra romani rappresenta la volontaria conversione del contratto e della sua esecuzione nella tradizionale e solenne vendita a contanti, non mi riusciva di persuadere i miei compagni di lavoro con la citazione dei citati contratti di Seleucia Pieria e di altre località dell'Oriente, opponendomi autorevolmente la circostanza che in queste ultime convenzioni le parti, o una di esse, erano probabilmente fuori della cittadinanza romana, e perciò non ammesse alla *mancipatio*: la tavoletta ercolanese mi offriva finalmente un esempio, che pareva sicuro, di contratto consensuale seguito da *traditio* in un negozio celebrato fra *cives*¹.

La scoperta che in un primo tempo Venidio non era cittadino romano non scuote certamente la mia tesi circa la struttura giuridica della compravendita, fondata sempre a mio avviso su ben solide basi: e d'altra parte va detto che per ritenere il nostro Venidio incapace di partecipare alla *mancipatio* non basterebbe considerarlo non romano, ma occorrerebbe negargli pure l'appartenenza alle categorie etniche, o a queste assimilate, ammesse al *commercium*. Anche senza impegnarci nelle discussioni relative a quest'ultimo e dibattuto concetto², può bastare a questo punto la citazione di

1. Vedi, oltre il citato commento all'*ed. princ.*, anche la mia *Compravendita in dir. rom.* (2^a ediz., Napoli, 1954), spec. 176 sgg., e per l'analisi dei documenti della pratica 182 sgg. (sul nostro p. 199 sg.).

2. Sul quale vedi da ultimo Kaser in *St. Arangio-Ruiz*, 2, 131 sgg.

[Ulp.] 14, 4 : *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est*. Salva dunque l'ipotesi, alquanto remota, che Venidio fosse fuori di tutte queste categorie, la spiegazione della mancata *mancipatio* nel negozio in cui egli è compratore va cercata, come altra volta accennavo, non nel suo *status* ma nelle peculiarità della compera da lui fatta di quella schiava¹. E pertanto non è da questa tavoletta che si possa ricavare un qualsiasi argomento circa la persistenza o meno della condizione di non cittadino nel nostro protagonista.

β) La prova del mutamento di *status* in senso favorevole si potrebbe pensar di trovarla, invece, nei documenti (anch'essi, peraltro, non datati) nei quali Venidio si presenta come parte di una realizzata o prevista *verborum obligatio* nella quale sarebbe stato usato o da usare il verbo *spondeo*, notoriamente *proprium civium Romanorum* secondo Gai. III 93.

A prendere alla lettera l'attestazione gaiana, ed a rimanere strettamente ancorati alla formazione semantica della parola, già la *sponsio* alla quale Venidio si riserva di provocare il suo contraddittore delle tab. LXXXIII e LXXXIV, e che lo stesso avversario si dice pronto a celebrare in date circostanze, taglierebbe la testa al toro : onde dovremmo ritenere assurda la tesi da noi preferita, essere cioè quella controversia sul *ius honoris* fondata sul ricorrere o meno il requisito della cittadinanza, dovendosi dire, invece, che accettando d'impegnare Venidio verso sè medesimo impiegando e facendogli impiegare il verbo *spondere* quell' avversario lo presupponeva cittadino. Ma io ritengo che un ragionamento del genere sarebbe estremamente pericoloso : a mio sommosso avviso, quando nell'uso si è divulgato il nome di *sponsio* ad indicare un impegno formale escogitato in vista dell'accertamento del punto (di diritto o di fatto) dedotto in condizione, questo significato particolare si è posto accanto all'altro, di *verborum obligatio* contratta col verbo *spondere*, come un'accezione autonoma, non più legata al *verbum stipulationis*².

Comunque, la nostra documentazione ci offre almeno un caso nel quale Venidio ha adoperato il solenne verbo *spondere* ; ed è quello

1. In *Compravendita* cit., 423, n. 1, ponevo il dubbio che la *puella* fosse stata venduta con una clausola di *in diem addictio* : egualmente bene si potrebbe pensare a un *pactum de retroemendo*, o *displicentiae*. Certo è che le parole e lettere leggibili a pag. 4 del nostro documento prima della *stipulatio duplae* non sono integrabili col ricorso alle clausole d'uso contenute nei documenti similari.

2. Debbo riconoscere che di questo mio avviso (al quale appunto perciò ho dato la qualifica di sommosso) non si può dare nessuna prova testuale : ma, se non fosse come io penso, gli stranieri, sia pure sforniti di *ius commercii*, sarebbero stati esclusi dall'*actio in rem per sponsionem*, dalle *sponsiones et restitutiones* dell'*actio certae creditae pecuniae* e dell'*a. pecuniae constitutae*, e da ogni procedimento *cum poena* successivo alla pronuncia di un interdetto : e ciò mi parrebbe davvero esorbitante.

della tab. LXXXII¹, un *compromissum* fra il nostro eroe e certo L. Annio (?) Aniceto, la cui clausola penale si chiude con le parole: *stipula]tus est L. Venidius Ennychus, s[p]o[p]ondi[t] ead[em L. An]n[ius (?) Anic[e]tus*.

Ma è proprio certo che la dichiarazione di Gai. III 93 vada interpretata così restrittivamente, da escludere gli abitanti d'Italia e dell'Impero partecipi dello *ius commercii*? Per quanto non mi risulti che la risposta affermativa sia stata mai messa in dubbio, confesso che non mi sento tranquillo. Mi preoccupa principalmente il confronto fra i due testi di Gaio relativi alla *verborum obligatio* ed alla *mancipatio*. E' detto in III 93: « Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO *propria civium Romanorum est*: ceterae vero *iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos valent* ». E in II 65: « Ergo ex his quae diximus apparet *quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur: quaedam civili, nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum* ». *Propria civium Romanorum*, dunque, così la *mancipatio* come la *verborum stipulatio* stretta col verbo *spondeo*: e non è davvero il caso, proprio nel confronto fra due luoghi che presentano l'antitesi negli stessi termini, di riprendere una indagine fatta mille volte per ribadire che in Gaio *ius naturale* e *ius gentium* sono la stessa cosa. Il vero è che, quando Gaio contrappone *cives* a *peregrini*, non dice niente circa i non romani godenti del *ius commercii*, e che la distinzione comunemente ammessa a questo riguardo fra la capacità all'uno ed all'altro negozio ha come unico fondamento il fatto che, mentre per la *mancipatio* abbiamo testi espliciti in senso positivo (soprattutto il citato [Ulp.] 14, 4), i testi mancano, probabilmente per mero caso, circa l'ammissione all'uso dello *spondere*². Forse all'interpretazione estensiva di II 65 e alla restrittiva di III 93 hanno contribuito i citati negozi di Transilvania, dove, mentre la *mancipatio* figura praticata da uomini che certamente romani non sono³, la *stipulatio duplae* (o *simplicae*) appare celebrata nella forma della *fidepromissio*. Ma mi cade sott'occhio, cosa che neppure io avevo mai avvertita, come nella compravendita

1. « Par. del pass. », 10, 459.

2. Nemmeno mi pare che si siano addotte, a sostegno della supposta diversità di regime, inoppugnabili argomentazioni indirette. Il KASER, articolo cit. (p. 148), si limita a rinviare al suo *Altrömisches Ius* (Gottinga, 1949), 262 sg. Ivi la riserva dello *spondere* ai cittadini è spiegata con la (molto discussa) origine sacra dell'istituto, essendo alla « *römische Sakralordnung* » soggetti « *grundsätzlich allein* » i *cives Romani*. Se già quel *grundsätzlich* attenua di molto il valore dell'argomento, questo diviene impalpabile quando, a giustificare l'uso dello *spondere* negl'impegni relativi ai trattati di pace ed ai *foedera* (Gai. III, 94), si adduce l'argomento che, quando il generale romano vittorioso rivolgeva la solenne domanda al *princeps* nemico, lo rendeva « *der römischen Sakralordnung teilhaftig* ».

3. Come ciò avvenga, senza che neppure risulti l'ammissione di quegli individui al *commercium*, è oggetto di discussioni interminabili: sulle quali cf. l'introduzione al nostro *Negotium* n° 87.

di Seleucia Pieria (*Neg.*, n° 132) si verifichi il fenomeno esattamente inverso : che cioè il contratto consensuale figuri eseguito mediante *traditio*, mentre la clausola relativa alla *stipulatio simpli* termina con le parole *stipulatus est Fabullius Macer, spondit Q. Iulius Priscus*¹.

Il meno che si possa dire è che lo stato delle fonti impedisce di affermare in materia alcunchè di preciso : e che pertanto neppure per questa via si può raggiungere un risultato sicuro circa l'ammissione di Venidio alla *civitas Romana*.

γ) L'ultimo documento dal quale si potesse sperare qualche lume era, nelle condizioni in cui fino a un paio di anni addietro ci trovavamo, uno dei due frammenti di dazione di tutela muliebre dei quali Pugliese Carratelli mi consentì l'edizione anticipata². Eccone il testo :

[— — — — —]us [.] cert [— — —]
 [q]uo ne ab iusto [tutore tutela]
 abeat, volent[em — — — — —]
 L. Venidium [Ennychum legitimum (?)]
 [t]utorem dedit.
 Act. H[er]cu[lani]
 pr. K. Ia[nuarias].

Se risultasse che Venidio era *Latinus Iunianus* nel tempo in cui veniva dato tutore, e che la donna alla quale presumibilmente la tutela si riferiva era romana, il testo sarebbe prezioso, in quanto risolverebbe il dubbio che la contraddittorietà delle fonti genera in proposito³. Ma purtroppo anche il nome della donna (posto che da esso

1. Le parti di questa compravendita sono un *optio* (il compratore) e un *milite* (il venditore), entrambi della flotta : ciò vuol dire che, se non erano cittadini dalla nascita o per fatto anteriore all'arruolamento, hanno dovuto aspettare per diventarlo l'*honestas missio*. In particolare, mentre di Q. Giulio Prisco non abbiano altre notizie, di Fabullio sappiamo che doveva essere di origine egiziana, tanto che dopo il congedo si ritirò in Egitto ed ivi testò istituendo erede il ben noto commilitone C. Longinus Castor (cf. BGU. 327 = *Neg.*, n° 65). Non saprei dire se dalla clausola stipulatoria qui citata, e da altre che se ne trovano in chirografi di militari, nonchè da ulteriori applicazioni d'istituti romani, si possa trarre qualche spunto nel senso dell'equiparazione dei militari non cittadini agli appartenenti a comunità godenti di *commercium*.

È da notare che per l'uso simultaneo della *traditio* e della *stipulatio duplae* nella forma *spondes ? spondeo* starebbe anche la nostra tab. LXII, già largamente citata, se avesse un valore positivo la nostra integrazione a pag. 1 r. 5, [*spondit*] *M. Nonius Hermer[os]*. Non posso naturalmente escludere un *promisit*, ma il residuo di [*stipulatus est*] al rigo precedente esclude la *fidepromissio* e la *fideiussio*, nè — che io sappia — dell'uso del *promisit* si ha traccia documentale. Mi sarà dunque consentito di lasciare intatta l'*ed. princ.*, sia pure con l'aggiunta di quanti interrogativi si vogliano.

2. *St. De Francisci*, 1, 13. Rinvio a questa edizione per la giustificazione delle integrazioni proposte là dove la possibilità se ne presentava, nonchè per gl'insegnamenti non spregevoli che si ricavano così da questa tavoletta come dall'altra edita nello stesso mio articolo.

3. Cf. da ultimo Sachers in Pauly - Wissowa VII A 1527 : dalla cui diligen-

solo si fosse potuto ricavar qualche cosa) era tutto nella lacuna in fine del r. 3; e quanto all'applicabilità dei formularii romani anche quando il rapporto tutelare si costituisse fra latini è decisiva, pur riferendosi non agli *Iuniani* ma ai *coloniarii*, la testimonianza del cap. 29 della *lex Salpensana*¹. Onde neppure questo documento permette il minimo avanzamento nelle nostre conoscenze circa lo *status* del personaggio.

5. La conquistata lettura delle *tabulae* LXXXIII e LXXXIV fece peraltro convergere tutta la nostra attenzione su certi frammenti minuscoli, e per essere rimasti sul legno come labili tracce di quanto era stato inciso sulla cera estremamente difficili da leggere, che già per disperazione avevamo messi da parte, ma che sembravano appartenere a certificati (*descripta et recognita*) tratti da *tabulae* pubblicamente esposte e relativi a qualche applicazione della *lex Aelia Sentia*. Trovandosi anche quei frammenti nell'archivio di Venidio Ennico, si maturava in noi la speranza che qualcuno di essi c'illuminasse finalmente circa il suo *status*.

Fino ad un certo punto, la speranza si è realizzata: si è potuto infatti stabilire che quei frammenti appartenevano tutti allo stesso trittico, e che, mentre della *scriptura interior* rimaneva solo un lembo (il principio di sette righe della pag. 3), la pag. 5, ov'era stata incisa la *scriptura exterior*, si ricomponeva nella sua consistenza lignea quasi tutta. E almeno di un punto, in fatto di lettura ed interpretazione, si fu subito certi: che cioè il trittico si riferiva ad una *causae probatio* interessante i coniugi L. Venidio Ennico e Livia Acte, in connessione con l'esistenza di quella figlia della cui nascita già da tempo si era letta la *testatio*. Anzi si aveva un ulteriore e prezioso punto di riferimento nella data, fortunatamente leggibile in buona parte e comprensibile: P. Mario (Celso) e L. Afinio Gallo sono i consoli ordinari del 62, e poichè altro documento, del 14 luglio, è datato secondo una coppia di *subjecti*, il nostro appartiene alla prima metà dell'anno²: posteriore quindi di oltre un anno, ma meno di due, alla *testatio* della nascita.

tissima trattazione si ricava, peraltro, che il problema si poneva a tutto il 1949 nei termini in cui lo vedeva BONFANTE, *Corso di dir. rom.*, 1, 1925, 429, n. 1 (nè mi risulta l'esistenza di ulteriori indagini). Dall'insieme dei testi, e principalmente dal fr. Vat. 193, risulterebbe che, pur essendo escluso dalla tutela testamentaria di un pupillo o di una donna romana, il latino giuniano poteva esser dato come tutore dal magistrato: sembra ostare, peraltro, il frammento sinaitico 17, 45, che porta in epigrafe la massima *nam Latinus e lege Atilia tutor dari non potest* e su di essa insiste nel commento greco. Non vorremo certo pensare che l'esclusione sia da intendere come relativa a quei soli tutori che venivano dati a Roma ai sensi della *lex Atilia*, a differenza da quelli che nei municipi venivano dati (cf. *St. De Francisci* citt., 9 sgg.) a norma della *lex Iulia et Titia*: sarebbe stato assurdo fare ai pupilli e alle donne romane dei municipi un trattamento diverso, quanto allo *status* del tutore, da quello disposto per la capitale.

1. Vedi oggi anche i resti del cap. 109 *legis Malacitanae*, recuperati a El-Rubio, che peraltro non aggiungono sul punto in questione niente di nuovo: onde rimane valido, per questa parte, il commento di Mommsen, l. l., 322 sgg.

2. Cf. DEGRASSI, *op. cit.*, 17.

Ciò non toglie che, come altre volte è occorso a Pugliese ed a me, anche qui ci siamo sentiti sottoposti a una specie di supplizio di Tantalo. Quello che rimane della *scriptura interior* si legge bene, ma è poco : quanto alla *exterior*, mentre la parte centrale di tutte le righe è obliterata per esservi colata sopra la cera dei sigilli dell'oposta pag. 4, le tracce che la scrittura ha lasciate sono così umbratili, che solo eccezionalmente si può riconoscere con sicurezza qualche gruppo di lettere. Dò qui di seguito tutto quello che Pugliese ha raccolto come premio della sua dotta pazienza.

Scriptura interior

Pagina II deperdita.

Pagina III.

EORVM EL[
CAVSAM PROB[
ENNYCHI E[
QVOD FILIAM [
5 HABERE PR[O]FE[
EORVM S[
S[Q...] C[...S] ESSE.

(*Scriptura exterior*)

DESCRIPTVM E[*t recognitum ex*]
EDICTO L . SERV[*ilii*.....]I IN QVO[.....]
SVVM ERROR[E]RNAL* [.....]
NIVG[I] FILIA[M]PA *[A.....]
5 PROBVM EIS[]IDIVM E[*nnychum*]
QVOD FILIA S[*ibi...nata*] EST (*vacuum*)
S[C]RIPT[I]S [A.....] (*vacuum*)
L OFELLI[V]S . ARC[A]SSIVS . RV[F.....]
ECR***** GAA[]CR[EA.....]
10 R[O]M**AM[*S . *S[....]
AELIA SENTIA C[]SSENT[*....l.venidii en-*]
[N]YCHI . ET . LIVIA[*e actes*.....] A[.....]
[....] AN[N]C[. L]***[.....]
[.]A QV[.E]R[E]]SQ[.....]
15 [....] ESSE (*vacuum*)
(*vacuum*) ...]D . KA[.....]
[P .]MARIO L . A[*finio*] GALLO COS.

R. 3 : forse anche E]RNAV : ma nè di queste lettere nè della variante E]RNAL abbiamo saputo far nulla (*vernalis ? contubernalis ?* ma che cosa significherebbe ?). — r. 4 : invece di FILIA [M, forse anche FILIO seguito da lettere incerte. — r. 5 : trascrivendo EIS, abbiamo in mente che si citi il giudizio, riportato a r. 8 ss., dei magistrati locali : ma naturalmente può anche leggersi EI S [—]. — r. 7 : si penserebbe a qualche cosa di equivalente a *scriptis inest*. Si sarà

voluto dire, insomma, che nella lettera pervenuta da Ercolano si leggeva quello che segue (r. 8 ss.). — rr. 9-10 : le poche lettere che qui s'intravedono sono fra le più sbiadite ed equivoche : soprattutto non pare che ricorra la possibilità, tanto desiderata, di riconoscere al r. 9 l. f. i resti di *civitatem*, ma al r. 10 in. quelli di *Romanam* sembrano evidenti.

Quella che lungamente ci ha turbati è l'impressione di trovarci di fronte, nella *scriptura exterior*, a due documenti relativi alla stessa fattispecie, scritti l'uno di seguito all'altro (rr. 1-7 e rr. 8-15). Ma dopo matura riflessione ci par di potere affermare che alla *probatio* ed alla sua pubblicazione abbiano collaborato il pretore romano e i magistrati municipali : purtroppo non possiamo dire se il pretore si sia limitato a prendere atto di deliberazioni già prese dai duoviri ercolanesi, ordinando che tali deliberazioni venissero trascritte sulla *tabula*, o *edictum* (così pare si legga al r. 2 *scr. ext.*), da lui controllata, o se i magistrati locali si siano limitati ad istruire la pratica, inviandola poscia al pretore con il loro parere favorevole in modo che la decisione fosse riservata alla competenza del magistrato giudicante della capitale¹. Sembra certo, comunque, che a partire dal r. 8 parlino i duoviri di Ercolano : Ofellio, od Ofillio (risp. anche Ofelio od Ofilio), è nome tipicamente meridionale², abbastanza frequente ad Ercolano ; ed era pure diffuso nella città vesuviana il cognome Rufus, che si accompagnava con vari nomi (qui, si direbbe, con Crassius o Nassius)³.

A noi non riesce in nessun modo di ricostruire, neppure in linea congetturale, la parte superiore del documento : non arriviamo nemmeno a segnare il punto ove dalla definizione oggettiva dell'*edictum* e dei suoi fini si passava alla decisione del caso concreto, sicché è soltanto la conoscenza di un numero notevole di documenti affini che ci fa persuasi della necessità di questo passaggio. È peraltro importante l'apprendere che la *pronuntiatio* del magistrato si esprimeva con le parole *probum ei (praetori) esse*, corrispondenti al *causam probare* indicativo dell'attività del richiedente. Anche nella seconda parte lo stato particolarmente miserando delle righe 10 e 11 *scr. ext.* c'impedisce di sapere che cosa seguisse immediatamente ai nomi dei

1. È notissima l'affermazione di Gaio (I 29), per cui chi voglia addivenire ad una *causae probatio* deve *adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae* : ma da quando le nostre tavolette ci hanno insegnato che l'analoga affermazione relativa alla nomina dei tutori (I 185) prescindeva dalla competenza che la legge Giulia e Tizia avava riconosciuta ai magistrati municipali (*St. De Francisci cit.*, 5 sgg.) il dubbio si estende anche al caso nostro. E non pare che la nuovissima tavoletta lo risolva.

2. Vedi i rilievi di KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der röm. Jur.*, 29 sg., a proposito del giurista Aulo Ofilio ; e già Münzer in Pauly-Wissowa, XVII, 2039.

3. Vedi il prezioso *Onomasticon Herculanense* di Della Corte e Soprano (estr. *Rend. Accad. Archeol. Napoli*, 1953) : naturalmente il materiale epigrafico è molto più probante per l'altrimenti raro Ofellio (*vel sim.*) che per il diffusissimo Rufo : sta in fatto, però, che fra i moltissimi nomi ai quali questo cognome si sapeva accompagnato (Münzer-Stein in Pauly-Wissowa, I A 1203) non se ne conosceva nessuno che terminasse in *-assius*.

due personaggi da noi ritenuti ercolanesi. Soltanto a partire dal poco, ma di lettura certa, che ci rimane della *scr. int.*, e controllandolo con qualche traccia ben riconoscibile nella *ext.*, ci é dato offrire un saggio d'ipotetica ricostruzione :

.....
 EORVM EL[.... *qui lege Aelia Sentia*]
 CAVSAM PROB[avissent . . L. Venidii]
 ENNYCHI E[T Liviae Actes uxoris eius]
 QVOD FILIAM [*a se procreatam anniculam*]
 5 HABERE PR[O]FE[ssi sunt... *qua de re agitur*]
 EORVM S[ibi causam probam esse Romano]
 S[Que] C[iveS] ESSE¹.

Sembra che la tentata ricostruzione corrisponda sufficientemente a Gai. I 29 : « Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent..., et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae, et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere : et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa < eiusdem condicionis sit, et filius, si et ipse > eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur ».

Tuttavia due rilievi vanno fatti, che ci obbligano a segnare qualche punto interrogativo : un rilievo documentale ed uno derivante dalla situazione specifica. Dal primo punto di vista, sta in fatto che fra le poche lettere quasi sicuramente leggibili nella *scr. ext.* sono, al r. 3 in., quelle che sembrano corrispondere alle parole *suum error[em]* ; onde parrebbe sorgere il dubbio che non si tratti di un'*anniculi* ma di una *erroris causae probatio*, di quelle contemplate in Gai. I 67 ss. come regolate da un senatoconsulto. Senonchè, per difficile che sia il rendersi conto del significato di quelle nove lettere, la duplice e relativamente diffusa trattazione gaiana, in qualche modo completata da quella di [Ulp.] 3, 3 e 7, 4, tiene distinto nel modo più severo l'istituto che si riporta alla legge Elia Senzia da quello contemplato nel senatoconsulto, e al § 73 è esplicitamente dichiarato che *quan-*

1. Anche qui ignoriamo se il pronome *eorum*, con cui la pag. 3 cominciava, si riferisse specificamente a Venidio e a sua moglie, o facesse parte di una frase più generica : nella seconda ipotesi, che ci sembra la più probabile, fra il *probavissent* e il *L. Venidii* del r. 2 si potrebbe supporre *p(ost) a(lia)*, o una data molto succinta. — La separazione che al r. 5 abbiamo segnata fra il quasi sicuro *professi sunt* e il supposto *qua de re agitur* è un omaggio alla *A* che nella *scr. ext.* sembra precedere il gruppo *QV*. — Ai rr. 6 e 7 abbiamo piena coscienza della pesantezza, se non scorrettezza, della frase finale, nonchè del modo inverosimile nel quale presentiamo tagliata la parola *Romanosque* : quella che offriamo vuol essere solo un'indicazione dell'idea che a nostro avviso doveva lì essere espressa, e un incentivo ad esprimerla meglio.

tum ad erroris causam probandam attinet, nihil interest, cuius aetatis filius sit, ribadendo che le cose andavano diversamente nel caso già contemplato al § 29 : nella nostra tavoletta, poi, mentre la menzione della *lex Aelia Sentia* è chiarissima nella *scr. ext.*, i resti della parola *annicula* non soltanto vi sono discernibili, ma sono anche avvalorati dalla data, quando la si metta in connessione con quella della *testatio* di nascita. Infine, se la data del senatoconsulto è ignota, i pochi elementi storici di contorno che Gaio offre mostrano come i problemi sorgenti dalla sua applicazione fossero vivacemente discussi al tempo di Adriano e di Antonino Pio : il che conforta l'attribuzione ad un tempo di gran lunga posteriore al 62 d. C.¹.

Più grave è l'altro rilievo : se il nostro Venidio aveva da invocare un pubblico accertamento a lui favorevole, con così solenne pubblicazione divulgato nella stessa capitale, come poteva il suo avversario della tab. LXXXIV contestargli lo *ius honoris* ? Ma qui va ricordato, anzitutto, che le ragioni invocate da quell'avversario non sono indicate nè alla tab. LXXXIII nè alla LXXXIV : indubbiamente, io direi, Venidio ha raccolto la sua documentazione, da trasmettere al noto *disceptator*, come se il punto principale fosse di dimostrarsi in possesso della *civitas Romana*, ma ciò non toglie che il suo avversario potesse rinfacciargli altre magagne in ordine alla dignità civile ed al costume, e qui non possiamo sapere se e quali documenti giustificativi potesse presentare il nostro eroe.

Comunque, anche per le dichiarazioni e pubblicazioni fatte in materia dai magistrati municipali e dal *praetor urbanus* si pone il problema della possibilità o meno di contestarne l'effetto giuridico dimostrando in tempo successivo la mancanza dei presupposti di legge. Vero è che di fronte all'espressione di Gai. I 29, *si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit*, col successivo *cives Romani esse iubentur*, e all'energico *causam probare et fieri civis Romanus* di [Ulp.] 3, 3, non viene fatto davvero di pensare ad una mera registrazione della situazione esposta dall'interessato, come avveniva per le *professiones liberorum natorum* il cui contenuto, come sopra ricordammo, era reso pubblico soltanto *citra causarum cognitionem* : ma non possiamo, peraltro, escludere l'eventualità che il provvedimento in discussione valesse solo *secundum ea quae proponerentur*, sicchè dimostrata, ad es., una supposizione di parto, o che il matrimonio del *Latinus Aelianus* avesse avuto luogo senza le

1. Ciò si potrebbe dire pacifico fra i romanisti, così in base ai testi più volte citati come a quello di Gai. II 142-143 : una accuratissima dimostrazione ne fu data nel classico libretto di VANGEROW, *Ueber die Latini Iuniani* (1833), 40 sgg. Vero è che il Kniep (*Der Rechtsgel. Gaius*, 54 sgg., e *Gai Inst. comm.* I, 147 sgg.) ha sostenuto, in base ad una sua esegesi di Gai. I 67 ss., l'esistenza di tutta una serie di provvedimenti, relativi ciascuno a determinati casi (o gruppi di casi) di errore sullo status del coniuge, giungendo all'ipotesi che la più antica casistica sia stata contemplata in provvedimenti dell'età repubblicana. Debbo confessare, peraltro, che non riesco assolutamente a vedere come da quegli *idem iuris est* etc., che innocentemente si susseguono nei paragrafi in questione, si sia potuto pensare di trarre una così sensazionale scoperta.

formalità richieste dalla legge Elia Sentia e ricordate in [Ulp.] 3, 3, il provvedimento perdesse la sua efficacia¹.

Una possibilità meno remota ci si offre, d'altronde, se poniamo mente a Gai. I 31 : « Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis < et > Latinis factis concessum est ». Non sarebbe davvero inconcepibile che nei confronti di quelli che le leggi sulle manomissioni consideravano come Latini il costume sociale facesse così poca distinzione, da far dimenticare la ragione specifica per la quale a ciascuno di essi fosse rimasta preclusa la *civitas*; e che pertanto, di fronte alla sussistenza delle altre condizioni poste dalla legge per l'*anniculi causae probatio*, gli stessi magistrati siano stati poco attenti a verificare se il loro *status* fosse determinato dall'essere stati manomessi prima di raggiungere i trent'anni, oppure in forma non solenne o da persona diversa dal loro *dominus ex iure Quiritium*. Così, ammettendo che il provvedimento non fosse per sé preclusivo, le occasioni di ritornarvi sopra per negargli efficacia hanno anche potuto essere numerose. Se ammettiamo che Venidio Ennico fosse stato manomesso *inter amicos*, o da qualcuno che lo avesse avuto soltanto *in bonis*, il suo avversario ha forse potuto avere buon gioco contro di lui, sempre che la *disceptatio* in proposito abbia avuto luogo prima del 72 d. C., nel quale anno i consoli Pegaso e Pusione hanno convinto il Senato alla estensione da Gaio ricordata: e può perfino darsi che l'infortunio del nostro eroe abbia contribuito, insieme con quello di vari altri, alla benvenuta equiparazione.

Ma purtroppo più ci attardiamo sulle nostre tavolette e più i dubbi si accumulano, mostrando quanto poco sappiamo non solo dei personaggi che i documenti ci fanno intravedere ma anche del diritto vigente al loro tempo. Non sarà male, peraltro, se l'onesta esposizione delle difficoltà fra le quali io mi dibatto gioverà ad ottenere che più giovani forze intraprendano a fondo lo studio dei problemi che qui ho potuto soltanto delibare.

1. Non alla stessa ipotesi, ma ed una affine pensava certo il Göschen quando nelle due righe quasi illeggibili che storpiano Gai. I 73 suggeriva d'introdurre l'ipotesi di colui che *e lege Aelia Sentia contrahere matrimonium putarit* e successivamente *erroris causam probare velit*. Evidentemente il vecchio autore pensava a qualcuno che, in tempo posteriore all'emanazione del senatoconsulto sulla *erroris c. p.*, cercasse in questa un rimedio al non poter introdurre una *anniculi c. p.*; qui si suppone, invece, che quest'ultimo procedimento fosse stato seguito con successo, ma che più tardi si fosse chiarito che un matrimonio *ex lege Aelia Sentia* non vi era stato. Altri casi di concorso fra i due procedimenti escogita Vangerow, 185 sgg.